

Protocollo Generale N.		Entrata	
		Uscita	6_2016
Data di Arrivo		Data di Partenza	07/01/2016
Responsabile di Protocollo			
Area Amministrativa		Area Giurisdizionale	
AA	Codice Categoria	AG	Codice Categoria
Area Amministrazione Contabilità			
AAC	Codice Cat.	N. Reg.	
		Data Reg.	
		Data di Pubblicazione	
Responsabile Pubblicazione			

Alla c.a.	Presidenti degli Ordini territoriali dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Pec mail	LORO MAIL PEC
Sede	LORO SEDI

Alla c.a.	Sig.ri Consiglieri Nazionali
Pec mail	
Sede	LORO SEDI

Circolare	Codice Atto		Numero	Anno	Autore	Estensore
	AAIE	AA5A8	3	2016	GG	bb

Oggetto:	Valutazione catastale impianti e immobili speciali. Legge di stabilità 2016.
----------	---

Gentili/Egregi Presidenti,

si comunica che con la recente approvazione della legge di stabilità 2016, sono state modificate le modalità di determinazione delle rendite catastali negli immobili di categoria D ed E.

I proprietari di immobili appartenenti alle suddette categorie, pertanto, potranno proporre una diversa rendita all'Agenzia delle Entrate attraverso una nuova stima, tali stime rientrano nelle competenze dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali.

Si osserva come siano stati esclusi dalla stima e quindi dalla rendita, i macchinari esistenti all'interno dei suddetti fabbricati meglio conosciuti come "imbullonati".

Di seguito si riportano gli estratti degli articoli nn.18-19-20-21 dell'enunciata legge di stabilità:

18. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

19. A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 18 possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 18.



20. Limitatamente all'anno di imposizione 2016, in deroga all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli atti di aggiornamento di cui al comma 19 presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016.

21. Entro il 30 settembre 2016, l'Agenzia delle entrate comunicherà al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento agli atti di aggiornamento di cui al comma 20, i dati relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte e a quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2016; il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, emana, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, entro il 31 ottobre 2016, il decreto per ripartire il contributo annuo di 155 milioni di euro attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l'anno 2016. A decorrere dall'anno 2017, il contributo annuo di 155 milioni di euro è ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare, entro il 30 giugno 2017, sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2017, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2016 ai sensi del comma 19 e a quelle già iscritte in catasto al 1° gennaio 2016.

Cordiali saluti.

F.to Il consigliere
Coordinatore Dipartimento
Economia ed Estimo
Gianni Guizzardi, *Dottore Agronomo*



F.to Il Presidente
Andrea Sisti, *Dottore Agronomo*



ALLEGATO: descrizione degli immobili appartenenti alle citate categorie D ed E.

IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE **GRUPPO D**

- D/1 Opifici
- D/2 Alberghi e pensioni (con fine di lucro)
- D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro)
- D/4 Case di cura ed ospedali (con fine di lucro)
- D/5 Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro)
- D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro)
- D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni.
- D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni.
- D/9 Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio.
- D/10 Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole.

IMMOBILI A DESTINAZIONE PARTICOLARE **GRUPPO E**

- E/1 Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei.
- E/2 Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio.
- E/3 Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche
- E/4 Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche.
- E/5 Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze.
- E/6 Fari, semafori, torri per rendere d'uso pubblico l'orologio comunale
- E/7 Fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti.
- E/8 Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia.
- E/9 Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E.

